

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RICORDIAMOLI COSÌ"

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI

Art.1 - In virtù dell'art.18 della Costituzione ed in base al Codice Civile, è costituita una Associazione avente la seguente denominazione: "RICORDIAMOLI COSÌ".

Art.2 - L'Associazione ha sede in L'Aquila, via dei Marrucini n.15. La nuova eventuale sede legale potrà essere individuata dal Comitato Direttivo e successivamente deliberata dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo ha anche la facoltà di individuare eventuali sedi secondarie e/o eleggere domicilio speciale per la realizzazione di singole attività dell'Associazione senza la necessità di ratifica da parte dell'Assemblea.

Art.3 - L'Associazione è a carattere volontario, libera, apolitica, apartitica e senza alcuna finalità di lucro. Ha durata illimitata.

Scopo dell'Associazione è promuovere e sostenere economicamente, in maniera parziale o totale, progetti individuali e/o collettivi che rispondano alla finalità di contribuire alla promozione dell'uomo, alla difesa dell'uguaglianza sociale, al rispetto della dignità della persona. Tali progetti saranno realizzati attraverso l'assegnazione annuale di provvidenze, finanziate dal patrimonio dell'Associazione, in favore di soggetti meritevoli, ma bisognosi di mezzi. L'assegnazione verrà deliberata dal Comitato Direttivo su proposta dell'Assemblea degli associati.

L'attribuzione a titolo gratuito delle predette beneficenze sarà intitolata ogni anno alla memoria dei membri del "Gruppo Scout L'Aquila 3" scomparsi, per rinnovarne il ricordo.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Art.4 - Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro - persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti - che, condividendone in modo espresso gli scopi ed accettandone lo statuto, presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati potranno rinnovare ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

Gli associati devono versare all'atto della domanda di adesione le quote associative annuali ed il contributo per spese di funzionamento dell'Associazione, nonché, in via facoltativa, ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.5 - Le persone giuridiche, le altre associazioni e gli enti che intendano aderire alla Associazione acquistano la qualifica di "soci sostenitori". I soci sostenitori, pur potendo partecipare alle Assemblee, non hanno diritto di voto. Il Comitato Direttivo può determinare per i soci sostenitori una quota associativa diversa rispetto a quella prevista per gli altri associati.

Art.6 - Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Tutti gli associati aventi diritto al voto possono essere eletti alle cariche istituzionali.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata con delibera motivata contro gli associati: a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione; c) che in qualunque modo arrechino danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla Associazione stessa.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote versate e perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi, previa comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell'Associazione. Il Presidente, il Comitato Direttivo e l'Assemblea possono autorizzare gli associati a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Agli associati possono essere attribuite dal Comitato Direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità. Per decisione dell'Assemblea si può eccezionalmente conferire agli incaricati un compenso per la loro opera.

Art.7 - Gli organi dell'Associazione sono.

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art.8 - L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Comitato Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario, in prima convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà, comunque, necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Art.9 - Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;*
- alla individuazione dei progetti annuali di beneficenza da sottoporre al Comitato Direttivo;*
- all'approvazione dei programmi di massima delle attività associative;*
- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale;*
- alla designazione dei soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività;*
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;*
- ad ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione;*
- alla liquidazione o scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole espresso da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto;*
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.*

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art.10 - L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telefax o e-mail, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Di ogni convocazione dovrà essere affisso il relativo avviso presso la sede dell'Associazione.

Art.11 - L'Assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art.12 - Ciascun associato ha diritto a partecipare alle assemblee. L'esercizio del diritto di voto – che non spetta ai “soci sostenitori” – è condizionato al pagamento delle quote associative.

Ogni associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato avente diritto al voto munito della relativa delega; tuttavia nessun associato può ottenere più di due deleghe.

TITOLO IV - COMITATO DIRETTIVO

Art.13 - L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro revoca o sostituzione e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino

alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art.14 - Il Comitato Direttivo provvede all'attività dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare al Comitato Direttivo spetta:

a) decidere sulla destinazione delle quote sociali per la realizzazione degli scopi istituzionali, utilizzando di norma canali ufficiali e/o di comprovata serietà;

b) deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea;

c) predisporre bilanci preventivi e consuntivi e definire le quote associative annuali;

d) valutare l'ammissione dei nuovi soci;

e) predisporre gli atti ed i contratti di sua competenza;

f) predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;

g) assegnare i compiti ai suoi membri;

h) fissare le mansioni agli associati in seno all'Associazione;

i) affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato nel rispetto della Legge.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione; tali regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

Art.15 - Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art.16 - Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telefono almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni sono ugualmente valide, anche senza convocazione, purché presenti tutti i membri del Comitato Direttivo.

Art.17 - Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno: entro il 31 gennaio, per definire i progetti associativi da realizzare nell'anno in corso, ed entro il 10 dicembre di ogni anno per sottoporre all'Assemblea l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all'anno in corso e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

PRESIDENTE

Art.18 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Il Presidente durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo e, comunque, fino alla sua revoca o sostituzione.

Il Presidente, anche se revocato, è rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati; è, altresì, responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna l'Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

ATRI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO.

Art.19 - Il VICE-PRESIDENTE sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art.20 - Il SEGRETARIO dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- provvedere al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'Associazione;*
- provvedere al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci;*
- curare la stesura di verbali di amministrazione;*
- curare la distribuzione dei comunicati interni e provvedere all'inoltro delle convocazioni;*
- è responsabile della tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;*
- ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;*
- svolgere tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.*

Art.21 - Il TESORIERE dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea;*
- aggiornare i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;*
- curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;*
- è responsabile della tenuta del libro cassa.*

Art.22 - Il QUINTO MEMBRO del Comitato Direttivo ha funzioni di supporto e/o di supplenza del Segretario e del Tesoriere, come da specifica disposizione del Presidente.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

Art.23 - L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale, composto da tre membri, scegliendoli tra gli associati aventi idonea capacità professionale. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tra i compiti del Collegio Sindacale vi è la verifica della contabilità, del bilancio preventivo e consuntivo, della corrispondenza tra l'attività del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e gli scopi istituzionali, nonché vigilare sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Collegio Sindacale si riunisce, di norma, unitamente al Comitato Direttivo.

TITOLO VI - PATRIMONIO COMUNE

Art.24 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie, e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;**
- b) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;**
- c) da eventuali donazioni, lasciti - anche di beni immobili - ed erogazioni in denaro da Enti o privati;**
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;**
- g) da redditi patrimoniali.**

Finché l'Associazione resta in vita, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune, né pretendere la quota in caso di recesso od espulsione.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione.

I beni appartenenti all'Associazione sono ad essa intestati in persona del suo Presidente.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

TITOLO VII - SCIoglIMENTO

Art.25 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;**
- b) per le altre cause di cui all'art.27 codice civile.**

Art.26 - In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea a maggioranza di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, fermo restando il vincolo di destinazione a finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'art.30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall'art.11 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 - Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza dei partecipanti.

Art.28 - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi nell'Associazione.

F.to: Rosario Panebianco – Gioacchino Giuliani – Maurizio Nardis – Daniela Micari – Bruno Cipriani – Paolo Leopardi – Pier Francesco Eugeni – notaio Paolo Di Silvestri